

Circolare Bonus Natale/2024

BONUS NATALE

Spett.le Cliente

proponiamo uno schema di sintesi del BONUS NATALE, dando anche precisi consigli di come muoversi per evitare quanti più problemi possibili.

1. Il Bonus, **per il SOLO 2024**, sarà erogato UNITAMENTE ALLE 13ESIME (elaborate nel mese di dicembre) e non prima;
2. Il Bonus **potrà essere al massimo di 100 Euro**: nel caso di periodi di lavoro inferiori all'anno, l'importo sarà **riproporzionato**. Da notare comunque che l'importo **NON E' RIPROPORZIONATO NEL CASO DI PART TIME** (Es: lavoratore part time, 20 h settimanali che lavora tutto l'anno e che ha i requisiti prenderà 100 EURO).
3. Il Bonus **non farà reddito per il dipendente che lo percepisce (è netto)**;
4. **REQUISITI** (DEVONO ESSERE TUTTI CONTEMPORANEAMENTE SODDISFATTI):
 - Essere titolari di reddito da lavoro dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale in essere. Sono esclusi i titolari di redditi assimilati a lavoro dipendente (compensi amministratori, tirocini etc...)
 - Reddito complessivo, nell'anno d'imposta 2024, non superiore a 28.000 euro.
 - Il lavoratore/la lavoratrice deve avere **ALMENO UN FIGLIO** (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato) **FISCALMENTE A CARICO**.
 - L'imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, deve essere di importo superiore a quello delle detrazioni da lavoro dipendente (c.d. "capienza").

5. Adempimenti

Il lavoratore deve richiedere per iscritto il bonus, dichiarando di averne diritto: a tal fine andranno indicati – tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico o dei soli figli per nuclei monogenitoriali (basta il c.f. anche di un solo figlio, purché a carico), nonché i requisiti reddituali.

Nel caso di più rapporti nell'anno, il lavoratore presenterà la dichiarazione e le CU dei precedenti rapporti al datore che materialmente erogherà la tredicesima; nel caso di più rapporti contemporanei, invece, il bonus sarà erogato dal datore indicato dal lavoratore stesso all'interno della dichiarazione sostitutiva.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489

Il datore di lavoro, oltre a dover conservare la documentazione, erogherà il bonus unitamente alla tredicesima mensilità, provvedendo poi a recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione (per cui sarà creato un apposito codice tributo). Nel caso in cui il bonus erogato risultasse non spettante in sede di conguaglio fiscale, il datore procederà al recupero dell'erogato.

6. Esempi

Situazione	Bonus Madre	Bonus Padre
Famiglia/Convivenza Cirinnà - Padre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Madre a carico del coniuge/convivente - Figlio a carico	NO	SI
Famiglia/Convivenza Cirinnà - Madre dipendente reddito complessivo 25.000€ - Padre a carico del coniuge/convivente - Figlio a carico	SI	NO
Famiglia/Convivenza Cirinnà - Padre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Madre con reddito complessivo 100.000€ - Figlio a carico	NO	SI
Famiglia/Convivenza Cirinnà - Padre lavoratore dipendente reddito complessivo 100.000€ - Madre con reddito complessivo 20.000€ - Figlio a carico	NO	NO
Famiglia/Convivenza Cirinnà - Padre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Madre con reddito complessivo 25.000€ - Figlio a carico	NO	SI
Famiglia/Convivenza Cirinnà - Padre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Madre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Figlio a carico	SI, solo ad uno dei due	SI, solo ad uno dei due
Nessun legame (no famiglia, no convivenza) - Padre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Madre lavoratore dipendente reddito complessivo 25.000€ - Figlio a carico	SI	SI

6. Il ruolo della dichiarazione dei redditi

La norma ha previsto che **qualora il lavoratore, pur avendo diritto all'indennità**, abbia percepito redditi di lavoro dipendente non assoggettati a ritenuta fiscale perché privi di un sostituto ovvero **non abbia ricevuto il bonus dal sostituto d'imposta nonostante la**

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it
@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600
Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze
C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

sua spettanza o ancora abbia cessato l'attività lavorativa durante l'anno, **potrà beneficiare dell'indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024.**

Qualora il lavoratore dipendente abbia, invece, beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore dovrà, sempre in sede di dichiarazione, restituire l'ammontare indebitamente ricevuto.

Stante questo ultimo punto (ruolo della dichiarazione 730), nei casi di:

- PIU' RAPPORTI DI LAVORO NELL'ANNO
- PIU' RAPPORTI DI LAVORO CONTEMPORANEI
- SITUAZIONE FAMILIARE NON CHIARA IN TERMINI DI CARICHI FISCALI

IL CONSIGLIO E' QUELLO DI VALUTARE IL RINVIO DELLA FRUIZIONE DEL BONUS ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI STESSA:

IN QUELLA SEDE, INFATTI, NON CI SARANNO DUBBI NE' SUL REDDITO COMPLESSIVO, NE' SUI CARICHI FISCALI, NE' SUI GIORNI DI DETRAZIONE (E QUINDI DI SPETTANZA) DEL BONUS STESSO.

Chiediamo di rendere nota questa informativa ai dipendenti, in modo che non ci sia fraintendimenti in merito all'eventuale restituzione del bonus in caso di non diritto all'erogazione. Infatti, secondo quanto è previsto dalla circolare dell'agenzia delle entrate: "Si ricorda, inoltre, che, qualora il lavoratore dipendente abbia beneficiato dell'indennità in assenza dei presupposti richiesti o in misura superiore a quella spettante e non sia più possibile per il sostituto d'imposta effettuare il conguaglio a debito, il lavoratore medesimo deve restituire l'ammontare del bonus indebitamente ricevuto in sede di dichiarazione dei redditi."

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - **@PEC:** g.ulivi@consulentidellavoropec.it - **Tel:** 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y **P.IVA:** 06311920489